

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Ubaldo PERFETTI	Presidente f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Segretario f.f.
- Avv. Carlo VERMIGLIO	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Stefano BORSACCHI	“
- Avv. Antonio DAMASCELLI	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.B. avverso la decisione in data 8/11/11, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli le infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento ;

la ricorrente, avv. G.B. è comparsa personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Allorio ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso la ricorrente, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ;

FATTO

Con lettera del 20 luglio 2012, notificata il 27 luglio 2012, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli comunicava all'avv. G.B. avere il Consiglio dell' Ordine irrogato nei suoi confronti, nella seduta dell'8 novembre 2011, la sanzione dell'avvertimento.

Nella lettera, il Presidente del COA comunicava succintamente le motivazioni della decisione, dando conto sinteticamente dell'istruttoria svolta e della comparizione dell'incolpata. Per l'effetto, comunicava all'incolpata l'intervenuta applicazione dell'avvertimento, rivolgendole al contempo la raccomandazione di *“conformare nel futuro il proprio comportamento ad una maggiore attenzione nella redazione delle difese, evitando coinvolgimenti personali ed emotivi e rispettando l'istituzione dell'Ordine degli Avvocati”*.

(Da verifiche condotte da parte degli uffici giurisdizionali di questo Consiglio Nazionale presso il COA di Napoli, questa missiva risulta essere l'unica forma in cui è stato versato il provvedimento di avvertimento).

In data 1 ottobre 2012, l'avv. B. depositava presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine tempestivo ricorso avverso la lettera sopra descritta.

Stante l'assenza di un formale provvedimento collegiale del Consiglio dell'Ordine, solo dal ricorso è possibile dunque ricostruire l'iter del procedimento ed il capo di incolpazione, che di seguito si descrivono.

La citazione a comparire, deliberata in data 19 luglio 2011, e notificata in data 28 ottobre 2011 per la seduta del successivo 8 novembre 2011, conteneva i seguenti due capi d'incolpazione:

“1) per avere omesso la necessaria cautela nello sceverare il contenuto ed il fondamento delle dichiarazioni del proprio cliente, avallandole con la propria assistenza nel giudizio nei confronti dell'avv. P. M., trascurando l'esigenza di prendere contatti con la collega, ovvero dargliene preventiva comunicazione per iscritto, soprattutto e a maggior ragione perché le sue difese andavano ad attribuire al professionista la commissione di gravi illeciti come si evince dalle seguenti frasi: tentava di farle firmare gli atti in cui si riservava la metà dell'indennità risarcitoria, prospettando erroneamente che il cliente avrebbe riscosso Euro; non ha emesso alcuna fattura eludendo gli art. 6 comma 3 e 4 legge I.V.A.;

2) per avere precitato con espressione allusiva il ruolo e la qualità dell'Avv. M., componente del Consiglio dell'Ordine di Sant'Angelo dei Lombardi, nel tentativo di screditarla perché proprio in tale veste avrebbe ottenuto un parere di congruità fondato sulla fiducia, piuttosto che sull'esame reale degli atti”.

In particolare, le condotte oggetto di addebito si riferiscono a due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (relativi a compensi per prestazioni professionali per l'assistenza in un giudizio in cui il Cliente dell'Avvocato era contrapposto a Poste Italiane in seguito ad una vicenda di licenziamento seguito a trasferimento non accettato, l'uno per euro, l'altro per euro) ottenuto dall'Avv. M. nei confronti di tale Signor N. N. difeso nella causa di opposizione dall'Avv. B.: la quale non aveva preventivamente comunicato alla

collega M. la proposizione delle azioni di opposizione ai decreti ingiuntivi da questa ottenuti.

Nell'articolare le difese del proprio cliente, in quella sede di opposizione, l'avv. B. aveva fatto riferimento, criticandola, alla condotta dell'avv. M., rappresentando circostanze a dire del Consiglio dell'Ordine, riferite dal cliente e non verificate dal difensore:

In primo luogo, la mancata emissione di fattura dopo l'incasso di un fondo spese.

Quindi, il carattere sproporzionato della parcella, per una fase di appello nella quale al Cliente era stata fatta firmare l'adesione all'accordo sindacale di conciliazione delle Poste, che prevede la rinuncia all'appello da parte delle Poste contro la rinuncia da parte del dipendente a tutte le somme liquidate in primo grado a suo favore come indennità risarcitorie; nonché per altro giudizio in appello, avente come fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Inoltre, l'Avv. B. aveva affermato (facendo riferimento alla qualità di Consigliere dell'Ordine dell'Avv. M.), che il Consiglio stesso, nel liquidare le notule degli avvocati, si era fidato delle indicazioni del richiedente l'opinamento quanto alle prestazioni effettuate, compresa quella per la registrazione della sentenza, non dovuta nelle cause di lavoro essendo compito del Giudice valutarne la reale esistenza.

Nella lettera di avvertimento, il Presidente del COA si limita, come accennato, ad affermare che i fatti oggetto dei capi di incolpazione "hanno trovato spiegazioni non convincenti", ravvisando nella condotta dell'incolpata una *"grave leggerezza e superficialità che hanno determinato l'uso di espressioni, frasi, parole ed apprezzamenti debordanti rispetto alla normale dialettica processuale [...] nonché inutilmente allusive in riferimento alla carica di componente del Consiglio dell'Ordine ricoperta dall'avv. P. M."*.

Nel suo ricorso, l'avv. B. prospetta una diversa interpretazione dei fatti oggetto dei capi di incolpazione, affermando di non aver mai avuto intenzioni offensive nei confronti della Collega, né tanto meno nei riguardi del Consiglio dell'Ordine, rappresentando l'insussistenza degli addebiti, sotto il profilo della veridicità delle frasi riportate negli atti di opposizione a decreto ingiuntivo.

Quanto alla veridicità delle frasi oggetto d'incolpazione ed alla loro valenza offensiva, l'Avv. B. richiama, a sostegno delle proprie posizioni, la circostanza che il giudice dell'opposizione ha rigettato l'istanza di cancellazione delle frasi ritenute offensive dagli atti difensivi, proposta dall'Avv. M. *"non risultando che esse siano del tutto prive di attinenza con l'oggetto della causa, né eccedenti le normali esigenze difensive"*. In proposito, la ricorrente richiama l'orientamento costante di questo Consiglio, secondo il quale *"il rigetto dell'ordinanza di cancellazione delle espressioni dagli atti processuali può costituire indizio*

idoneo a ritenere che le stesse espressioni siano rimaste al di sotto della soglia dell'illecito disciplinare”.

Inoltre, la fattura per il fondo spese (costituito attraverso la girata all'avvocato dell'assegno da Poste Italiane inviato in pagamento delle spese del primo grado di giudizio) di cui si era chiesta l'esibizione in causa, è stata successivamente prodotta in giudizio dall'opposta, ma nella forma di nota non numerata, non quietanzata, senza bollo e senza IVA, da contribuente minimo.

Infine, i giudizi d'opposizione si sono conclusi con due sentenze, prodotte in questo giudizio disciplinare, che hanno accertato il mancato svolgimento di diverse prestazioni da parte dell'opposta e fortemente ridotto le somme portate dai decreti ingiuntivi (da euro ad euro l'una ; da euro ad euro l'altra). La ricorrente richiama, a sostegno delle proprie posizioni sul punto, la sentenza C.N.F. n. 158/2007.

Per quanto privo di rilievo ai fini dell'impugnazione, avv. B. rappresenta infine condotte asseritamente scorrette dell'Avv. M., che avrebbe fatto riferimento per due volte nei verbali di causa a sanzioni disciplinari inflitte nei suoi confronti. In particolare, l'avv. B. fa riferimento al fatto che, nel corso del predetto giudizio, l'avv. M. avrebbe fatto riferimento alla sanzione disciplinare irrogata nei confronti della ricorrente, depositando agli atti di causa copia di una lettera del Presidente del COA di Napoli del 25 maggio 2012 in cui si comunicava all'esponente l'intervenuta sanzione di avvertimento oggi impugnata, in data peraltro precedente alla sua notifica all'odierna ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Il Collegio ritiene infatti che, senza dire dell'assenza nel procedimento e nel provvedimento inflittivo della sanzione dei requisiti formali prescritti dall'art. 51 della Legge Professionale forense (il che non è stato peraltro oggetto di uno specifico mezzo d'impugnazione da parte della ricorrente), le espressioni e le affermazioni svolte dalla ricorrente nelle sue difese, e poste dal Consiglio dell'Ordine di Napoli alla base dell'incolpazione e della sanzione inflitta, non solo non sia stato provato in giudizio che fossero in veritiere, ma che esse siano state dettate da esigenze difensive e certamente attinenti al merito della controversia-

Quanto al riferimento alla qualità di consigliere dell'Ordine dell'avvocata esponente, controparte sostanziale nella controversia, a proposito dell'attività di opinamento delle parcelle esercitata del Consiglio stesso, essa risulta priva di rilievo disciplinare, attesa la verità dell'affermazione della ricorrente che il Consiglio, nel valutare la congruità delle specifiche, non può e non deve entrare nel merito dell'effettivo compimento delle

prestazioni, dovendosi limitare ad un giudizio astratto sulle voci di compenso indicate nella notula.

Del pari non assume rilievo deontologico la mancata comunicazione ai sensi dell'art. 22 c.d.f., con i conseguenti obblighi di comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da un collega non rientra propriamente tra le iniziative giudiziarie in relazione alle quali tale obbligo sussiste, stante la sostanziale qualità di attore del convenuto opposto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata.

Dispone altresì la trasmissione dei documenti nn. 36 e 37 (verbale d'udienza e lettera Presidente COA di Napoli) del fascicolo della ricorrente al Consiglio dell'Ordine di Avellino, accorpante il Consiglio dell'Ordine di S. Angelo dei Lombardi, per l'inoltro al Consiglio Distrettuale di Disciplina ai fini della valutazione disciplinare dei comportamenti emersi.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2014.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Prof. Avv. Ubaldo Perfetti

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 16 luglio 2015

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Rosa Capria